



ALLEGATO 1

della PROCEDURA PER LA GESTIONE INTERNA E LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 gennaio 2018, e da ultimo modificata in data 28 novembre 2025

PROCEDURA INTERNA PER LA TENUTA DEGLI ELENCHI DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE SPECIFICHE INFORMAZIONI RILEVANTI E ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

INDICE

1. PREMESSA	3
2. DEFINIZIONI	3
3. STRUTTURA DEL REGISTRO INSIDER.....	3
4. OBBLIGHI DELLE PERSONE ISCRITTE NEL REGISTRO	3
5. MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO	4
6. RIL.....	5
7. SANZIONI	6
8. DISPOSIZIONI FINALI	6
9. FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	6
ALLEGATO A.....	7
ALLEGATO B	8
ALLEGATO C	9
ALLEGATO D.....	18

1. PREMESSA

In ottemperanza alla **Normativa Rilevante**, di tempo in tempo vigente, che regola l'accesso alle Informazioni Privilegiate e gli abusi di mercato, il Presidente del CdA della Società ha istituito i) il Registro *Insider* e ii) la RIL e, di conseguenza, ha adottato la presente relativa alla tenuta e all'aggiornamento dei predetti Registri.

2. DEFINIZIONI

I termini e le espressioni in maiuscolo utilizzati nel presente Documento (**Procedura del Registro**), si devono intendere come definiti nella “Procedura per la gestione interna e la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate” (la “**Procedura**”), di cui la Procedura del Registro costituisce parte integrante come Allegato 1.

3. STRUTTURA DEL REGISTRO INSIDER

3.1. Il Registro *Insider* comprende tutte le persone fisiche che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte in nome o anche solo per conto della Società e/o delle Controllate, hanno accesso – sia su base regolare che su base occasionale – alle Informazioni Privilegiate.

3.2. Il *Registro Insider* è suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata (ciascuna, la **“Sezione Specifica”** o **“Occasionale”**), predisposte in conformità al modello riportato nell'**Allegato A**; ogni qualvolta viene individuata, con le modalità di cui alla Procedura, una nuova Informazione Privilegiata è aggiunta una nuova Sezione Specifica al Registro. Ciascuna Sezione Specifica riporta soltanto i dati delle Persone che hanno accesso all'Informazione Privilegiata contemplata nella relativa Sezione Specifica.

In via esemplificativa, nelle Sezioni Specifiche potranno essere iscritti al ricorrere delle condizioni previste dalla Normativa Rilevante:

- a) i membri del Collegio Sindacale, i componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione, i membri dell'organismo di vigilanza, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società che, in relazione a specifiche attività svolte, abbiano accesso a specifiche Informazioni Privilegiate;
- b) i consulenti esterni che prestano la loro attività professionale sulla base di un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita (es. consulenti legali, fiscali, aziendali, finanziari, contabili, inclusa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società) e che hanno accesso a specifiche Informazioni Privilegiate (es. in relazione a una specifica operazione di acquisizione o dismissione) (i “**Consulenti**”);
- c) le agenzie di *rating* del credito che coprono eventualmente la Società e/o le Azioni.

3.3. Il *Registro Insider* prevede, altresì, una sezione in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (“**Sezione Permanente**”) predisposta in conformità al modello riportato nell'**Allegato B**. I dati delle Persone iscritte nella Sezione Permanente non devono essere riportati nelle Sezioni Specifiche.

3.4. Nella **Sezione Permanente** potranno essere iscritti, a titolo esemplificativo, il Presidente, il Vice Presidente del CdA e l'Investor Relator.

3.5. Eventuali ulteriori soggetti da iscrivere nella Sezione Permanente, ovvero da rimuovere dalla stessa, sono individuati dal Presidente del CdA d'intesa con il Consiglio di Amministrazione. I nominativi dei Titolari di Accesso Permanente da iscrivere, ovvero, a seconda del caso, da rimuovere, sono comunicati per iscritto al Responsabile del Registro, il quale procede al tempestivo aggiornamento degli stessi nella Sezione Permanente secondo l'ordinaria diligenza, il tutto come meglio precisato nei successivi articoli della Procedura del Registro.

4. OBBLIGHI DELLE PERSONE ISCRITTE NEL REGISTRO

4.1. Le Persone iscritte nel Registro *Insider* (“**Personne**”) sono obbligate a:

- a) mantenere riservate le Informazioni Privilegiate di cui sono a conoscenza;

- b) non comunicare le Informazioni Privilegiate a terzi, se non per quanto strettamente attinente il normale svolgimento della propria attività lavorativa e, comunque, sulla base del principio del *need to know* (ovvero, consentendo l’accesso alle sole informazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni assegnate).

Resta inteso che, l’eventuale comunicazione di Informazioni Privilegiate effettuata, nel rispetto di tali limiti, dalla Persona ad altre persone: (i) deve avvenire, comunque, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse e, in particolare, può avere luogo solo se i destinatari sono vincolati ad obblighi di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale; (ii) comporta l’iscrizione delle persone che ne sono venute a conoscenza, nella Sezione Specifica del Registro *Insider* relativa a quella determinata Informazione Privilegiata;

- c) individuare, per quanto a loro conoscenza: (i) quali ulteriori persone, all’interno della propria struttura e/o funzione aziendale della Società o del Gruppo, ovvero della propria struttura terza esterna al Gruppo, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate di cui la Persona è a conoscenza; (ii) le persone terze che hanno un rapporto di collaborazione con il Gruppo ovvero con la propria struttura terza esterna al Gruppo e che per suo tramite possono avere accesso alle Informazioni Privilegiate o alla Informazione Privilegiata di cui la Persona è a conoscenza;
- d) comunicare tempestivamente i nominativi e i dati relativi alle persone individuate ai sensi della precedente lett. (c) al Responsabile della tenuta del Registro il quale procede al tempestivo aggiornamento del Registro *Insider* medesimo secondo l’ordinaria diligenza, il tutto come meglio precisato al successivo articolo 3 della presente Procedura di Registro.

5. MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO

5.1. Il Registro *Insider* è tenuto in formato elettronico.

5.2. Il Responsabile della tenuta del Registro *Insider* è la funzione *Investor Relations* (il “**Responsabile del Registro**”, “**Preposto**”) il quale, su autorizzazione espressa del Presidente del CdA, può delegare a terzi anche esterni alla Società, l’implementazione e l’aggiornamento del Registro, nonché l’inoltro delle comunicazioni di cui al successivo paragrafo 5.6 sulla base delle istruzioni impartite dallo stesso Responsabile del Registro *Insider* (i “**Terzi Delegati**”).

Oltre alle funzioni individuate in altre parti della Procedura del Registro, il Responsabile del Registro *Insider* cura, d’intesa con il Presidente del CdA i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro, in modo da assicurarne agevolmente e tempestivamente l’accesso, la gestione, la consultazione, l’estrazione, la stampa e la trasmissione alle autorità competenti ai sensi della Normativa vigente.

5.3. Il formato elettronico del Registro *Insider* garantisce in ogni momento:

- a) la riservatezza e la sicurezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l’accesso all’elenco sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso la Società o ogni altro soggetto che agisce in nome o per conto della stessa, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
- b) l’esattezza delle informazioni riportate nel Registro;
- c) l’accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell’elenco.

5.4. La FGIP è tenuta a comunicare, non appena valutato il carattere privilegiato dell’informazione, al Responsabile del Registro *Insider* l’identità delle persone che hanno accesso a tali informazioni ai fini dell’iscrizione nel Registro.

In caso di assenza o di impedimento del Responsabile del Registro, le attività svolte da quest’ultimo in qualità di Responsabile del Registro sono svolte da persona delegata dal Presidente del CdA in qualità di Sostituto del Responsabile del Registro.

5.5. Il Registro *Insider* deve essere aggiornato tempestivamente dal Responsabile del Registro:

- a) se cambia la ragione per cui la Persona è iscritta nel Registro *Insider* ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell’iscrizione della Persona da una sezione all’altra del Registro;
- b) se una nuova Persona deve essere iscritta nel Registro;

- c) se occorre annotare che una Persona iscritta nel Registro *Insider* non ha più accesso alle Informazioni Privilegiate. A tal proposito, la cancellazione delle Persone nel Registro *Insider* deve essere disposta nel caso in cui l'Informazione Privilegiata divenga di pubblico dominio o, in ogni caso, perda la sua natura privilegiata.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato l'evento che ha reso necessario l'aggiornamento.

- 5.6. Il Responsabile del Registro *Insider*, avvalendosi, se presenti, di terzi delegati, invia alle Persone una comunicazione, conforme ai modelli di cui all'Allegato C, dell'avvenuta iscrizione nel Registro, degli aggiornamenti delle informazioni contenute e del venir meno dei motivi che avevano determinato l'iscrizione, nonché degli obblighi derivanti dall'avere accesso ad Informazioni Privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel MAR, nella Direttiva Abusi di Mercato e nel TUF nel caso di comunicazione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate (con particolare riferimento alle sanzioni applicabili in caso di Abuso di informazioni privilegiate e di Comunicazione illecita di informazioni privilegiate).

Ogni Persona è tenuta a restituire dette comunicazioni sottoscritte.

- 5.7. Il Responsabile del Registro *Insider* conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate per garantire la prova dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi.

Le informazioni relative alle Persone sono conservate dalla Società per i cinque anni successivi all'iscrizione o all'ultimo aggiornamento del Registro *Insider* che le riguarda.

- 5.8. I dati personali delle Persone saranno oggetto di trattamento con le modalità, nei termini e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Procedura del Registro *Insider* e della normativa di legge e di regolamento di tempo in tempo vigente. Il conferimento di tali dati da parte degli interessati è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi di cui sopra.

- 5.9. Su richiesta delle persone interessate, il Responsabile del Registro *Insider* consegna copia delle informazioni contenute nel Registro *Insider* e che le riguardano.

- 5.10. Il Responsabile del Registro *Insider* è responsabile di trasmettere a CONSOB, dietro espressa richiesta di quest'ultima, il Registro, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo consob@pec.consob.it.

6. RIL

- 6.1. Il Responsabile della RIL è il Responsabile del Registro, il quale, su autorizzazione espressa del Presidente, con facoltà di delega, può delegare a terzi delegati l'implementazione e l'aggiornamento della stessa.

- 6.2 La RIL viene tenuta in formato elettronico e viene gestita seguendo le modalità previste per il Registro; ogni qualvolta viene individuata una Specifica Informazione Rilevante, con le modalità di cui alla Procedura, è aggiunta una nuova Sezione Specifica alla RIL. Ciascuna Sezione Specifica riporta almeno i dati (Cognome, Nome e Codice Fiscale) e l'indirizzo e-mail delle Persone che hanno accesso alla Specifica Informazione Rilevante contemplata nella relativa Sezione.

- 6.3 Le informazioni relative alle persone sono conservate dalla Società per i cinque anni successivi all'iscrizione o all'ultimo aggiornamento del Registro *Insider* che le riguarda.

- 6.4 Le persone iscritte nella RIL, sono soggette agli stessi obblighi delle Persone iscritte nel Registro, indicati all'articolo 4 della presente Procedura.

- 6.5 La FIGIP è tenuta a comunicare, non appena individuato il carattere rilevante dell'informazione, al Responsabile del Registro, l'identità delle persone che hanno accesso a tali informazioni ai fini dell'iscrizione nella RIL.

- 6.6 In caso di assenza o di impedimento del Responsabile del Registro, le attività svolte da quest'ultimo in qualità di Responsabile del Registro, sono svolte dal Responsabile della Segreteria Societaria in qualità di Sostituto del Responsabile del Registro ovvero dal responsabile della FOCIP da loro delegata.

- 6.7 La RIL deve essere aggiornata dal Responsabile del Registro *Insider* sulla base delle indicazioni fornite per l'aggiornamento del Registro *Insider* di cui al punto 5.5. della presente Procedura.

- 6.8 Il Responsabile del Registro, avvalendosi, se presenti, di terzi delegati, invia alle persone, una comunicazione, conforme al modello di cui all'Allegato D, dell'avvenuta iscrizione nella RIL. Il Responsabile del Registro *Insider* conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate.

6.9 I dati personali delle persone iscritte nella RIL saranno oggetto di trattamento con le modalità, nei termini e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla presente Procedura e della normativa di legge e di regolamento di tempo in tempo vigente. Il conferimento di tali dati da parte degli interessati è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi di cui sopra.

6.10 Su richiesta delle persone interessate, il Responsabile del Registro *Insider* consegna copia delle informazioni contenute nella RIL e che le riguardano.

7. SANZIONI

Fatta salva la possibilità della Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione della presente Procedura del Registro *Insider* da parte delle Persone, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Procedura del Registro *Insider* comporterà le responsabilità previste dalla Normativa Rilevante e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo applicabili.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Qualora sia necessario allineare il contenuto della presente Procedura del Registro *Insider* alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare, di volta vigente e agli orientamenti di Consob e dell'ESMA, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura del Registro *Insider* potrà essere modificata e/o integrata a cura del Consiglio di Amministrazione ovvero dal Presidente del CdA con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione.

La presente Procedura del Registro *Insider* nella versione aggiornata entra in vigore in data 28 novembre 2025 e deve essere applicata nel rispetto di ogni norma, europea e nazionale, legislativa e regolamentare, di volta in volta vigente, nonché tenuto conto degli orientamenti di Consob e dell'ESMA.

9. FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

La Procedura, diretta a garantire la parità informativa e a reprimere lo sfruttamento di posizioni di vantaggio informativo tramite operazioni di *insider trading*, reati rilevanti tra l'altro ai fini del D.lgs. 231/2001, è da considerarsi quale parte integrante del Modello 231 della Società.

Ai fini di un'efficace informativa verso OdV a carico di tutte le parti richiamate dalla presente Procedura del Registro vi è l'obbligo di comunicare all'OdV le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili, nonché, ove richiesto dall'OdV, il Responsabile del Registro *Insider* dovrà assicurare, coordinandosi con le singole funzioni coinvolte nei processi descritti nella presente Procedura del Registro, l'accesso alla documentazione posta in essere per dare attuazione alle disposizioni della procedura stessa.

ALLEGATO A

Il Modello è conforme al Modello 1 riportato nell'Allegato I del Regolamento di Esecuzione.

MODELLO 1

Formato dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Descrizione della fonte della specifica informazione privilegiata :

Data e ora di creazione della presente sezione (ossia quando è stata identificata la specifica informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg; hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell'accesso	Cognome/i del titolare dell'accesso	Cognome/i del titolare dell'accesso alla nascita (se diverso/i)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Data di nascita	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo: via; numero civico; località; CAP; Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/ partecipante al mercato delle quote di emissione/ piattaforma d'asta/ commissario d'asta/sorvegliante d'asta o della persona che agisce a suo nome o per suo conto	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[numero c/o testo]	[aaaa-mm-gg]	[numeri (senza spazi)]	[testo]

ALLEGATO B

Il Modello è conforme al Modello 2 riportato nell'Allegato I del Regolamento di Esecuzione.

MODELLO 2

Formato della sezione degli accessi permanenti degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Data e ora di creazione della presente sezione: [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell'accesso	Cognome/i del titolare dell'accesso	Cognome/i del titolare dell'accesso alla nascita (se diverso/i)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Data di nascita	Indirizzo privato completo (via; numero civico; località; CAP; Stato) (se disponibile al momento della richiesta dell'autorità competente)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente o della persona che agisce a suo nome o per suo conto]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[numero e/o testo]	[aaaa- mm-gg per la data di nascita]	[testo]	[numeri (senza spazi)]

ALLEGATO C

INFORMATIVA AI SOGGETTI ISCRITTI NELL'ELENCO

Milano,

Oggetto: Iscrizione nell'elenco delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate

Egregio Signore / Gentile Signora

NOME COGNOME

In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 18, Regolamento (UE) n. 596/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione, I GRANDI VIAGGI S.p.A. ha provveduto ad istituire il nuovo Registro *Insider* recante l'elenco delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (di seguito l'**"Elenco"**).

A tal fine, si rappresenta che per informazione privilegiata si intende, ai sensi dell'art. 7 Regolamento (UE) n. 596/2014, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente I GRANDI VIAGGI S.p.A., o i suoi strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 18, Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché dalla "Procedura per la gestione interna e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate" di I GRANDI VIAGGI S.p.A. (la **"Società"**), La informo, in qualità di responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco, che in data [DATA REGISTRAZIONE INIZIO] i Suoi dati personali sono stati inseriti nell'Elenco della Società, per il seguente motivo:

MOTIVAZIONE D'ISCRIZIONE CODICE PROGETTO in qualità di **CARICA FUNZIONE**.

Ai sensi dell'art. 17 Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società è tenuta a comunicare le informazioni privilegiate che riguardano la Società stessa e i suoi strumenti finanziari quanto prima possibile al pubblico e il ritardo di tale adempimento è consentito, sotto la responsabilità della Società, solo in determinate ipotesi e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, sempre che la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni medesime.

Qualora le Informazioni vengano comunicate ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza, la Società deve integralmente comunicarle al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e quanto prima possibile nel caso di divulgazione non intenzionale.

È pertanto essenziale il rispetto da parte delle persone iscritte nell'Elenco degli obblighi di riservatezza sulle Informazioni cui hanno accesso.

In proposito, si fa presente che spetta a ciascuno degli iscritti nell'Elenco, l'onere di assicurare la tracciabilità della gestione delle Informazioni e la relativa riservatezza all'interno della Sua sfera di attività e responsabilità, a partire dal momento in cui, con qualunque mezzo (i.e. per corrispondenza, in occasione di riunioni, incontri e/o altro), sia entrato in possesso di Informazioni inerenti l'attività ricorrente ovvero progetti/eventi per il quale è iscritto.

Qualora l'iscritto dovesse comunicare, anche involontariamente, le Informazioni a soggetti non in possesso delle stesse (anche se già iscritti nell'Elenco per altri motivi) avrà l'obbligo di informare di ciò immediatamente il Preposto.

Si ricorda inoltre che la Parte V, Titolo I-Bis del D.Lgs. 58/1998 (*breviter*, TUF) prevede specifiche sanzioni per i casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; in particolare, sono previste sanzioni penali (art. 184 TUF) e amministrative (art. 187-bis TUF) a carico di chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio,

- a) acquisti, venga o compia altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunichi tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato;
- c) raccomandi o induca altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

È inoltre penalmente perseguibile chi (art. 185 TUF) diffonda notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, mentre è punito con sanzione amministrativa (art. 187-ter TUF) chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Gli importi delle multe e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente possono essere aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Fatta salva la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione degli obblighi richiamati nella presente Informativa.

La preghiamo di:

- verificare e/o integrare le informazioni riportate in calce alla presente;
- mantenere la Società costantemente aggiornata su eventuali variazioni relative alle informazioni sottoindicate, segnalando tempestivamente eventuali cambiamenti a I GRANDI VIAGGI S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: advisory-services@computershare.it e liliana.capanni@igrandiviaggi.it e investor.relations@igrandiviaggi.it;
- prendere visione dell'estratto della normativa cui fa riferimento la presente comunicazione, che si riporta in calce alla stessa.

In particolare, i predetti dati saranno tenuti con l'ausilio di supporti informatici, in conformità al Codice *privacy* e con le disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali, al fine di assolvere gli obblighi di tenuta del Registro *Insider* previsti dalla normativa vigente e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il loro mancato conferimento potrebbe esporre a eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente. Resta ferma la facoltà di esercitare i diritti di informativa previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dalle disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il DPO della Società, domiciliato/domiciliata presso la sede di I GRANDI VIAGGI S.p.A.

La invitiamo a restituire la presente debitamente sottoscritta per presa visione e accettazione entro 7 (sette) giorni dal ricevimento a I GRANDI VIAGGI S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: advisory-services@computershare.it e liliana.capanni@igrandiviaggi.it e investor.relations@igrandiviaggi.it;

Si prega di prendere visione dell'estratto della normativa cui fa riferimento la presente e dell'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del Codice *privacy*.

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione si prega di rivolgersi al Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco.

Con i migliori saluti,

Il Responsabile del Registro

Informazioni anagrafiche

DATA DI NASCITA	DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE	CODICE FISCALE
NUMERI DI TELEFONO PROFESSIONALI (DIRETTO E MOBILE)	TELEFONO AZ. FISSOTELEFONO AZ. MOBILE
NUMERI DI TELEFONO PRIVATI (CASA E MOBILE)	TELEFONO PERS. FISSOTELEFONO PERS. MOBILE
INDIRIZZO PRIVATO (VIA, N. CIVICO, CAP, CITTÀ, STATO)	INDIRIZZO DI RESIDENZA, NUMERO CIVICO DI RESIDENZA, CAP DI RESIDENZA, CITTA' DI RESIDENZA PROVINCIA DI RESIDENZA, NAZIONE DI RESIDENZA
INDIRIZZO E-MAIL	EMAIL SOGGETTO FISICO

Per presa visione e accettazione:

NOME COGNOME

Luogo, data

CAPO 5
Misure e sanzioni amministrative

Articolo 30

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

- a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché
- b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

- a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
- c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
- d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;
- e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
- h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
- i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

- i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
- ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
- iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE (1), il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio (2) per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (3) — per le compagnie di assicurazione che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Capo II

Sanzioni penali (1)

Art. 184

(Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

(1) Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010. (2)

Art. 185

(Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. (3)

Art. 186

(Pene accessorie)

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. (4)

Art. 187

(Confisca)

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale. (5)

Capo III

Sanzioni amministrative

Art. 187-bis (6)

(Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni

(2)V. ndr al Titolo I-bis e al Capo II – Sanzioni penali.

(3) V. ndr al Titolo I-bis e al Capo II – Sanzioni penali.

(4) V. ndr al Titolo I-bis.

(5) V. ndr al Titolo I-bis.

(6) V. ndr al Titolo I-bis.

privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-*ter*⁽⁷⁾

(Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-*bis*, comma 5.

4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Art. 187-*quater*

(Sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-*bis* e 187-*ter* importa:

a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;

b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;

c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;

d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).

1-*bis*. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-*ter*.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-*bis* hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

2-*bis*. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-*bis* e 187-*ter*, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi,

⁽⁷⁾ V. ndr al Titolo I-bis.

nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni. (⁸)

Art. 187-*quinquies*

(Responsabilità dell'ente)

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo. (⁹)

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Art. 25-*sexies*

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

(⁸) V. ndr al Titolo I-bis.

(⁹) V. ndr al Titolo I-bis.

Milano, DATA DEL DOCUMENTO

Oggetto: Cancellazione dagli elenchi delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate

Egregio Signore / Gentile Signora

NOME COGNOME

Conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento (UE) 596/2014 e dal Regolamento di Esecuzione n. 1210/2022 nonché dal "Regolamento interno per la gestione delle informazioni privilegiate e l'istituzione dell'Elenco delle persone che vi hanno accesso"di I GRANDI VIAGGI S.p.A. (la "Società"), La informo, in qualità di responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate ("Elenco"), che, in data [•], è stato cancellato dall'Elenco essendo venuto meno il motivo dell'iscrizione: [•].

Conseguentemente, i Suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro) saranno cancellati decorsi cinque anni dalla data sopra indicata.

Con i migliori saluti,

(Responsabile del Registro)

ALLEGATO D

[data e luogo]

Oggetto: **Registro dei soggetti aventi accesso ad Informazioni “Rilevanti” suscettibili di divenire informazioni privilegiate ai sensi della Procedura Market Abuse (RIL)**

Come noto I GRANDIVIAGGI S.P.A. (la “**Società**”) ha approvato una procedura per definire i principi e le regole in materia di abusi di mercato (il “**Regolamento**”), il cui testo è disponibile sul sito internet della Società.

Sono tenuti all’osservanza della Procedura, tra gli altri, anche i dipendenti della Società e delle società del gruppo I GRANDI VIAGGI S.P.A. nonché tutti i soggetti che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale, hanno accesso su base regolare od occasionale ad informazioni privilegiate relative alla Società o alle società del gruppo I GRANDI VIAGGI S.P.A. (“**Destinatari**”).

La Procedure prevede, *inter alia*, che i Destinatari sono tenuti a:

1. mantenere la massima riservatezza sulle informazioni che sono suscettibili di divenire informazioni privilegiate (le “**Informazioni Rilevanti**”) acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e, pertanto, a non diffonderle né a rivelarle ad alcuno fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste nel Regolamento, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione possa svolgersi senza violazione delle disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti e senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni;
2. utilizzare le Informazioni Rilevanti solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, a fini personali;
3. garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Rilevanti;
4. custodire e archiviare, con la massima diligenza, la documentazione cartacea ed elettronica contenente Informazioni Rilevanti, Privilegiate e comunque confidenziali in modo da evitare che soggetti non autorizzati possano avere accesso alla stessa;
5. apporre la dicitura “riservato” su documenti cartacei e/o elettronici utilizzando apposite buste o altro contenitore chiuso per la loro circolazione;
6. informare tempestivamente le funzioni competenti in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della Procedura.

Al riguardo Le comunichiamo - anche ai fini dell’informativa in materia di trattamento dei dati personali - che in funzione dell’attività e del ruolo da Lei svolti nella Società il Suo nominativo è stato inserito nella lista delle Informazioni Rilevanti (la “**RIL**”) istituita dalla Società per il seguente Progetto _____ (l’“**Operazione**”).

La invitiamo pertanto al rispetto di quanto indicato ai punti precedenti tenendo conto altresì di quanto indicato nella Procedura, nonché a:

- restituire debitamente compilato e sottoscritto il modulo qui allegato inviandolo alla casella _____;

- segnalare alla casella _____ il nominativo dei suoi collaboratori che per ragioni di ufficio sono stati messi al corrente dell'Operazione;
- segnalare alla casella _____ ogni soggetto (fisico o giuridico) esterno alla Società che in forza di specifico incarico e previa sottoscrizione di apposito “accordo di riservatezza” sia stato messo al corrente dell'Operazione;
- assicurare la tracciabilità per iscritto della gestione dell'Informazione Rilevante e la relativa riservatezza all'interno della sua sfera di attività e responsabilità.

Si rammenta, infine, che qualora Informazioni Rilevanti relative all'Operazione fossero successivamente valutate Informazioni Privilegiate, i soggetti inseriti nella RIL potranno ricevere un'ulteriore specifica informativa conformemente a quanto previsto dal Procedura; resteranno comunque iscritti sino alla chiusura della specifica Informazione Rilevante.

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione si prega di rivolgersi al Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro.

Con i migliori saluti,

Il Responsabile del Registro